

Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

Cron. n. : 958/2026

Rep. n. 25/2026 del 17/04/2026

Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

N. R.G. 29/2026 PU

N. 8/2026 LIQUID. CONTR.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO**

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati

Dott.ssa Paola Di Francesco      Presidente

Dott. Federico Rosario            Giudice

Dott.ssa Pia Todisco              Giudice rel.

nel procedimento r.g.n. 29-1/2026 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:

**SACCO CHILIAN DIEGO** (C.F. [redacted]) residente in [redacted] (Ro) in via [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Pier Ermanno Pavanello ed elettivamente domiciliato in Lusia (Ro) in via Marasso n. 56 presso il difensore; ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**letto** il ricorso depositato in data 13.3.2026;

**ritenuto** che ricorre, ai sensi dell'art. 27, III comma, CCII la competenza del Tribunale adito, avuto riguardo alla residenza del ricorrente, sita in [redacted] (RO);

**ritenuta** la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, I comma lett. c) CCII a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € [redacted];

**considerato** che la quasi totalità dei debiti del ricorrente sono stati contratti per l'attività di impresa svolta con l'impresa "[redacted]", cessata in data 11.2.2019;

**rilevato** che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta titolare:



Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

Cron. n. : 958/2026

Rep. n. 25/2026 del 17/04/2026

Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

a) della piena proprietà immobiliare sito in [redacted] censito al Catasto Fabbricati come segue: foglio [redacted], mappale [redacted], sub [redacted], categoria [redacted], rendita catastale euro [redacted]; foglio [redacted], mappale [redacted], sub [redacted], categoria [redacted], rendita catastale euro [redacted], attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. [redacted];

b) della nuda proprietà sulla quota di 2/3 diritto dell'immobile (gravato da diritto di superficie con scadenza settembre 2029) sito in [redacted] in Via [redacted] n. [redacted] censito al Catasto fabbricati foglio [redacted], mappale [redacted], categoria [redacted] e al Catasto Terreni foglio [redacted], particella [redacted] mq. [redacted];

**rilevato** inoltre che il debitore è titolare del diritto di abitazione dell'immobile sito in [redacted] censito al Catasto Fabbricati foglio [redacted], mappale [redacted], sub [redacted], categoria [redacted], rendita euro [redacted]; foglio [redacted], mappale [redacted], sub [redacted], categoria [redacted], rendita euro [redacted]; Catasto terreni foglio [redacted], particella [redacted];

**rilevato** che il debitore percepisce una pensione mensile pari ad euro [redacted];

**considerato** che il ricorrente ha dichiarato quale fabbisogno necessario al mantenimento del nucleo familiare la somma mensile di euro [redacted];

**dato atto** che l'attivo è composto da:

- bene immobile sub a) con valore stimato in euro [redacted];
- bene immobile sub b);
- disponibilità liquide per eur [redacted];

**rilevato** che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Salvalaggio, che ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

**ritenuto** che occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale dovrà, nella formazione dello stato passivo, valutare la congruità del compenso dell'avv. Pier Ermanno Pavarello (sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.);



Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

Cron. n. : 958/2026

Rep. n. 25/2026 del 17/04/2026

Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

**ritenuta** la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;

**P.Q.M.**

**Dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **SACCO CHILIAN DIEGO**  
(**[REDACTED]** residente in **[REDACTED]** (Ro) in **[REDACTED]**)

**nomina**

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco;

**nomina**

Liquidatore il dott. Giulio Boggian e dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

**ordina**

al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

**ordina**

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026  
Cron. n. : 958/2026  
Rep. n. 25/2026 del 17/04/2026  
Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

**dispone**

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito "www.fallimentirovigo.com";

**ordina**

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;

**dà atto**

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;

**ordina**

al ricorrente di versare entro e non oltre il 30.4.2026 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;

**dispone**

che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico)



Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

Cron. n. : 958/2026

Rep. n. 25/2026 del 17/04/2026

Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

**autorizza**

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

Cron. n. : 958/2026

Rep. n. 25/2026 del 17/04/2026

Sent. n. 25/2026 pubbl. il 17/04/2026

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 8.4.2026

Il Giudice relatore estensore

Pia Todisco

Il Presidente

Paola Di Francesco

